

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 58 DEL 15/10/14

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE QUINQUENNIO 2014/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE NEL RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LOMBARDIA PRESENTATO DA ASCOM - ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Il Segretario Generale,

richiamati l'art. 12 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. ed il D.M. 4 agosto 2011 n. 156;

ricordato che il 7 gennaio u.s. si è dato avvio alla procedura per il rinnovo del Consiglio Camerale per il quinquennio 2014/2019 ai sensi della succitata normativa;

visto il ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia da ASCOM - Associazione Commercianti della Provincia di Pavia, notificato alla Camera di Commercio in data 24.9.2014 (agli atti di prot. n. 14902/2014), per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva, del decreto n. 4886 del 9.6.2014 del Presidente della Regione Lombardia "Determinazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia, spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro apparentamento" nella parte in cui vengono attribuiti i seggi al settore "Commercio" e dei verbali del responsabile del procedimento della Camera inerenti le verifiche effettuate, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, antecedente, consequenziale e/o comunque connesso al procedimento di rinnovo del Consiglio Camerale;

preso atto che l'Ente camerale, quale "amministrazione resistente" insieme a Regione Lombardia, viene citato nell'ambito di tale ricorso in quanto soggetto preposto ad effettuare verifiche circa la regolarità della documentazione presentata dagli organismi partecipanti alla procedura nonché alla trasmissione della medesima al Presidente della Giunta Regionale ex art. 5 D.M. 156/2011;

ritenuto doveroso sostenere la correttezza e la legittimità di quanto posto in essere dalla Camera nel procedimento in questione, attivando tutte le azioni necessarie per la difesa

dell'Ente anche in considerazione del fatto che la ricorrente avanza altresì richiesta di risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 104/2010;

preso atto che il ricorso risulta depositato ed assegnato alla III<sup>a</sup> sezione del TAR e che, presumibilmente, la prima udienza utile potrebbe essere quella del 21 ottobre p.v.;

osservato che l'Ente non dispone di avvocatura interna e ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi, con urgenza, dell'assistenza di un professionista esterno all'Amministrazione per il ricorso di cui trattasi;

considerata e valutata la giurisprudenza e la dottrina esistente in materia di incarichi di natura legale e ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;

richiamato in particolare l'art. 125 – comma 11 – di detto decreto che consente l'affidamento diretto, da parte del responsabile del procedimento, per servizi e forniture inferiori a € 40.000,00;

visto il Regolamento per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione di lavori in economia, approvato dal Consiglio Camerale con deliberazione n. 9 del 14 luglio 2011, così come modificato dalla Giunta con deliberazione n. 93 del 5 settembre 2011;

visti, in particolare, l'art. 7 “Tipologia di forniture e servizi” che alle lettera J dalla voce “Servizi” comprende i servizi legali e l'art.11 “Cottimo fiduciario con affidamento diretto”;

ritenuto di affidare l'incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Ente allo Studio Legale Bassani e Associati in Milano Piazza Borromeo 12 – nelle persone degli Avvocati Mario e Cristina Bassani - per la considerevole esperienza professionale maturata in collaborazione con il sistema camerale, anche con specifico riferimento al procedimento di cui trattasi;

considerato che gli Avvocati si sono dichiarati disponibili ad accettare l'incarico per un compenso di complessivi € 11.118,49 - come risultante da nota agli atti di prot. CCIAA n. 16198/2014 - e preso atto che in caso di definizione transattiva della controversia la liquidazione del compenso sarà aumentato di un quarto rispetto a quanto altrimenti applicato per la fase decisionale (€ 2.395,00) fermo restando quanto maturato per l'attività precedentemente svolta (art. 4 comma 6 D.M. 55/2014);

rilevato che detto importo consente l'affidamento diretto, in relazione alla normativa sopracitata;

visto il Budget Direzionale per l'esercizio in corso, approvato con deliberazione n. 141 del 16.1.2013;

evidenziato che per il servizio in discorso è stato richiesto e rilasciato il CIG n. Z47113C729;

d e t e r m i n a

1. di conferire, per le ragioni dettagliatamente esposte in premessa, allo Studio Legale Bassani e Associati in Milano Piazza Borromeo 12 nelle persone degli Avvocati Mario e Cristina Bassani – l'incarico di assistenza legale e rappresentanza in giudizio dell'Ente, da espletare con le modalità e alle condizioni indicate nella citata nota acquisita agli atti di prot. CCIAA n. 16198/2014;
2. di imputare la spesa complessiva di € 11.118,49 al conto 325043 centro di costo A100 con storno di € 6.118,49 dal conto 328000 centro di costo A101 che presenta la necessaria disponibilità.

Pavia, 15/10/14

VISTO CONTABILE  
IL PRESENTE PROVVEDIMENTO  
☐ NON HA RILEVANZA CONTABILE  
☒ TROVA COPERTURA NEI PERTINENTI  
CONTI DI BUDGET  
DATA, 15/10/14  
IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE  
(Rag. Paola Brega)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Federica Pasinetti)